

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

“Archivio Pantera 90”

Art. 1- DENOMINAZIONE

È costituito nel rispetto del C.C. e della L. 383/2000 l'Associazione “Archivio Pantera 90” composta in prevalenza da ex studenti universitari che hanno partecipato al movimento studentesco denominato La Pantera.

L'associazione ha diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché dei simboli e/o loghi utilizzati e utilizzandi per la comunicazione e diffusione della propria attività.

Art. 2- SEDE

Sede legale in Roma, via.....

Art. 3- DURATA

La durata dell' Associazione è illimitata.

Art. 4- SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L' Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione, in coerenza con i propri valori fondativi di solidarietà, uguaglianza sociale, rispetto delle differenze e salvaguardia del bene comune, e nella convinzione che la cultura ed il sapere siano strumenti di trasformazione delle società, ha come scopo di:

- Promuovere la ricerca e la conoscenza della storia dei movimenti politici attraverso la salvaguardia e la valorizzazione della relativa documentazione audiovisiva e cartacea, con particolare riferimento al Movimento studentesco del 1990
- Promuovere la riflessione e l'azione relative al libero accesso alla conoscenza in tutte le sue forme
- Promuovere iniziative culturali, di formazione, di ricerca e di divulgazione tematicamente connesse al Movimento della Pantera e ai movimenti studenteschi e alle culture giovanili

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità di genere e rispettose dei diritti inviolabili dell'individuo; tali attività sono tese a contrastare ogni tipo di sopraffazione nello svolgimento delle relazioni umane.

Art. 5- OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'attività dell'Associazione, nell'ambito e per la realizzazione delle finalità sopra descritte, ha come oggetto:

- La fondazione e gestione di un archivio audiovisivo che promuova la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la circolazione di documenti e di produzioni artistiche e audiovisive riguardanti il movimento della Pantera del 1990 e, più in generale, i movimenti collettivi e le forme della cultura giovanile della storia dell'Italia repubblicana, e che affianchi quello cartaceo già esistente e attualmente depositato presso l'IRSIFAR;
- La promozione delle attività dell'archivio audiovisivo e dell'archivio cartaceo della Pantera e le sue produzioni audiovisive;
- L'organizzazione di conferenze, eventi ed iniziative editoriali e di altro tipo, anche di carattere artistico, collegati agli scopi dell'associazione che favoriscano la

conoscenza storica e la trasmissione della memoria collettiva dei movimenti studenteschi e del Movimento della Pantera in modo specifico;

- La promozione ed organizzazione di raccolta di fondi, anche attraverso attività ricreative, per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- La collaborazione per progetti coerenti con gli scopi dell'Associazione con Enti locali ed Istituzioni statali, europee ed internazionali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Fondazioni, Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- La realizzazione di materiale informativo, fotografico, audiovisivo per la promozione delle proprie attività.

art. 6- I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i richiedenti che accettino gli articoli dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno, che condividano i valori ispiratori e gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea, presieduta dal presidente dell'Associazione stessa;

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'assemblea su richiesta scritta dal richiedente presso la mail dell'Associazione, nel quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del d.lgs. 467/01 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dall'assemblea ed approvato in sede di bilancio dall'assemblea stessa, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti eventualmente emanati.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

I soci sono iscritti nel Libro Soci, una volta richiesta ed ottenuta la qualifica. In caso di decadenza, esclusione o recesso, vengono cancellati dal Libro Soci.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, per gli obiettivi assegnati ai gruppi di lavoro di cui all'art. 9 e con la approvazione della Assemblea, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7- DIRITTO DEI SOCI

I soci dell'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti loro stessi. Tutti i soci hanno il diritto di conoscere le norme dello Statuto che dichiarano di accettare integralmente all'atto della richiesta, oltre ai diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.

Ogni socio ha la possibilità di conferire delega per la rappresentanza all'assemblea. Ad ogni socio possono essere conferite un massimo di una delega.

Art. 8- DOVERI DEI SOCI

I soci svolgeranno la propria attività nella vita dell'Associazione e in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Ogni socio dovrà versare la propria quota annuale entro il termine stabilito dal Consiglio esecutivo. Se per oltre un anno dalla scadenza del termine di cui sopra il socio non paga la quota associativa egli, su delibera del Consiglio esecutivo, viene escluso dall'Associazione e cancellato dal libro soci senza bisogno di ulteriori avvisi, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

Il comportamento del socio verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 9 -RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio in regola con il versamento della quota annuale già maturata, può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente, anche a mezzo email all'indirizzo dell'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

I soci recessi e/o esclusi -che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il socio può essere escluso dall'Associazione e in caso di mancata osservanza dei doveri previsti di cui al precedente art. 8 o per altri gravi motivi (quali, a mero titolo esemplificativo: atti violenti, atteggiamenti discriminatori, comportamenti penalmente rilevanti) che abbiano, tra l'altro, arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

Il socio può essere escluso anche in caso di mancato versamento della quota annuale nei termini di cui al precedente art. 8.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea dei soci che con la medesima delibera ne dispone la cancellazione dal libro soci. Salvo quanto previsto in casi di mancato pagamento della quota associativa, la delibera di esclusione deve essere comunicata al socio escluso, anche a mezzo email, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e poi ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. In caso di controversie in merito all'esclusione ritenuta ingiusta, la competenza a decidere spetta al Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea. Le decisioni del Collegio, composto da tre persone scelte tra gli stessi soci con carica rinnovabile, sono appellabili avanti ad un Collegio Arbitrale nominato ad hoc dalle parti interessate.

Il socio che intenda uscire dall'Associazione esercitando il diritto di recesso dovrà darne comunicazione scritta, anche a mezzo email, al Presidente della Associazione. In caso contrario, sarà tenuto al versamento della quota annuale nel frattempo maturata.

Art. 10- GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi della Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio esecutivo
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art .11 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai soci

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne faccia le veci almeno due volte all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, della relazione sociale e del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato

Deve inoltre essere convocata

- quando il Consiglio esecutivo lo ritenga necessario;
- quando la richieda almeno un decimo dei soci;

Le Assemblee, che possono essere ordinarie o straordinarie, sono convocate dal Consiglio esecutivo mediante avviso, da affiggere presso la sede dell'Associazione, e da inviare agli associati con lettera semplice, via fax, email, 'chat' collettiva o mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede della Associazione) e l'elenco delle materie da trattare.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea *ordinaria*:

- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e i Collegio dei Probiviri che durano in carica tre anni;
- elegge il Consiglio esecutivo;
- approva l'eventuale Regolamento Interno relativo alle procedure di presentazione dei progetti e l'organizzazione interna dell'Associazione (suddivisione in Gruppi di lavoro per aree di attività ed eventuali referenti);
- propone ed approva iniziative coerenti con lo scopo dell'Associazione, da realizzarsi secondo le modalità previste dal Regolamento Interno;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio esecutivo;

- ratifica la decisione del Consiglio esecutivo sull'importo della quota sociale di adesione;
- approva il programma della Associazione;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e fino a un massimo di una delega in sostituzione di soci non amministratori.

L'Assemblea *straordinaria* delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente più della metà dei Soci. In seconda convocazione, da tenersi anche il giorno successivo è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché superiore alla somma dei soci detenenti cariche.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un altro consigliere o da un altro socio prescelto dall'Assemblea.

Hanno diritto di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Le assemblee ordinarie sono pubbliche e il dibattito aperto.

Art. 12 - IL CONSIGLIO ESECUTIVO

La Associazione è amministrata da un Consiglio esecutivo eletto dall'Assemblea e composto da 11 membri.

La convocazione del Consiglio esecutivo è decisa dal Presidente o richiesta e autonomamente convocata da almeno 7 membri del Consiglio esecutivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto

Il Consiglio esecutivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissa il termine per il versamento delle quote associative annuali;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

Il Consiglio esecutivo può costituire e/o sciogliere, secondo le modalità previste dall'eventuale Regolamento Interno (l'Associazione si doterà di uno o più regolamenti interni proposti dal

Consiglio ed approvati dalla Assemblea), gruppi di lavoro e di intervento attribuendone i relativi compiti e indicandone la durata.

Il Consiglio esecutivo, in accordo con il programma annuale e il bilancio preventivo approvati dall'Assemblea, delibera l'assegnazione di fondi per la realizzazione dei progetti ai singoli gruppi di lavoro ai quali deve altresì richiedere il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio esecutivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio esecutivo sono aperte a tutti gli iscritti dell'Associazione, senza diritto di voto per le deliberazioni.

Nell'ambito del Consiglio esecutivo sono previste le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, e altri 8 soci membri.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell' Associazione, presiede il Consiglio esecutivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio esecutivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere e preventivamente approvate dall'assemblea.

La carica del Presidente può essere rinnovata una sola volta. Decade per rinuncia dell'incaricato o per perdita della qualifica di socio.

Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio esecutivo che deciderà su una eventuale convocazione dell'Assemblea in merito.

Art 14 – IL VICE PRESEIDENTE

Il Vice-presidente è eletto dall'Assemblea e, coordinandosi con il Presidente, ne fa le veci quando necessario.

Art. 15-ILTESORIERE

Il Tesoriere è scelto dall'Assemblea tra i suoi membri. E' responsabile della consistenza di cassa e della gestione del conto corrente bancario intestato all' Associazione e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio esecutivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall' Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

La carica del tesoriere può essere rinnovata una sola volta. Decade per rinuncia dell'incaricato o per perdita della qualifica di socio.

Il tesoriere può essere sfiduciato dal Consiglio esecutivo che deciderà su una eventuale convocazione dell'Assemblea in merito.

Art. 16 - PROVENTI ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell' Associazione sono costituiti da:

- quote sociali;
- eventuali contributi ed elargizioni fatte da soci o da terzi;
- entrate derivanti dalla organizzazione di eventi ed iniziative promozionali;

- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- eventuali finanziamenti derivanti da partecipazione a concorsi e bandi;
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della Associazione;

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio della Associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione di un fondo di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative mirate al campo di interesse della Associazione, a sostegno di cause affini agli scopi della Associazione stessa o a fini assistenziali.

È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 17 - FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione della Associazione.

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- eventuali donazioni, erogazioni o lasciti di soci o terzi;
- contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Consiglio esecutivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsiasi modo la Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e incrementare il suo patrimonio.

Art. 18 - BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio esecutivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 19- MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con le maggioranze di cui all'art. 11. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con l'eventuale regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 20 - SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati secondo le modalità e le maggioranze previste dall'art. 11.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.